

MFN 3462

Qm

disciplina dell'apprendistato

LEGGE 19 GENNAIO 1955 N. 25
INTEGRATA CON I SUCCESSIVI
AGGIORNAMENTI

CGIL REGIONALE TOSCANA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
E ARCHIVIO STORICO
M
344.
1
ITA-3



e.c.a.p. - c.g.i.l.

FIRENZE

PARTE I

LEGGE E REGOLAMENTO

LEGGE 19 gennaio 1955, n. 25. - *Disciplina dell'apprendistato*

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1955).

TITOLO PRIMO

Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato.

Art. 1.

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264 è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

Art. 2.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti o la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.

TITOLO SECONDO
Assunzione dell'apprendista.

Art. 3.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente (3).

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

Art. 4.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 5.

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico

disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.

Art. 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

TITOLO TERZO
Durata dell'apprendistato e orario di lavoro.

Art. 7.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.

Art. 8.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.

Art. 9.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile (8) e non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 10.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali (10).

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro (11).

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione (11-bis).

b) in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

TITOLO QUARTO
Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista.

Art. 11.

Il datore di lavoro ha l'obbligo (12):

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi.

messi a sostenerne le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

Art. 19.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile (20), l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

TITOLO SESTO

Previdenza e assistenza.

Art. 20

È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 per provvedere alle spese commesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (23), nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

Art. 21

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:

- 1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- 2) assistenza specialistica ambulatoriale;
- 3) assistenza farmaceutica;
- 4) assistenza ospedaliera;
- 5) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

- 1) le prestazioni concernenti la cura;
- 2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
- 3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati

Art. 22

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 342 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 162 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 180;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14.

e) per assegni familiari, lire 6.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO SETTIMO

Sanzioni penali.

Art. 23.

I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 2000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;

b) con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni violazione alle norme dell'art. 11

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'art. 162 del Codice penale.

Art. 24

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si

applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

TITOLO OTTAVO

Dell'apprendistato artigiano.

Art. 25

Agli effetti della presente legge e fino all'emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato (32) si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto Ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente (33).

Art. 26.

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24

Art. 27.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del deperennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

Art. 28

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'art. 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per

l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfaitaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani

Art. 29.

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

TITOLO NONO

Norme finali.

Art. 30

Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

Art. 31.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il rico-

noscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20 (35).

Art. 32.

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.

Art. 33.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1668. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 16 marzo 1957).

TITOLO PRIMO

Campo di applicazione della disciplina dell'apprendistato.

Art. 1.

Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.

L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizio

Art. 2.

Il rapporto di apprendistato si estingue:

- a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
- b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
- c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.

Art. 3.

L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:

- a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere;
- b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.

TITOLO SECONDO

*Forme e modalità di assunzione dell'apprendista
visita sanitaria ed esame psicofisiologico*

Art. 4.

Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso un'impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.

L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:

- 1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
- 2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;

3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.

Art. 5.

Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiore a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere.

Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità.

Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità.

Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.

Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.

Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio — ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949,

n. 264 nonchè l'attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato — l'anzianità di iscrizione negli appositi elenchi.

Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti della azienda.

È ammessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.

Art. 6.

I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di collocamento del comune, in cui esercita la propria attività, il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire

al termine dell'apprendistato.

L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione.

Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa, l'Ufficio di collocamento, dove ha sede l'azienda, dà comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficio di collocamento del comune di provenienza del giovane lavoratore.

Art. 8.

Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (1), sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza.

Art. 9.

Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.

Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.

L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.

Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro

Art. 10.

L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi.

Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva,

all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista.

L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti.

L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell'esame predetto.

Art. 11.

Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi è di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato.

I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istruiti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli stessi termini e modalità previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di lavoro in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.

TITOLO TERZO

*Svolgimento del rapporto di apprendistato
e attribuzione della qualifica professionale.*

Art. 12.

È vietata l'assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti.

I giovani lavoratori, che abbiano superati i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della legge.

I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge, particolari limitazioni di età per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali.

Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica

di apprendisti quando per i limiti di età l'assunzione sia stata effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi.

Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.

Art. 13.

Cómpiuo il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.

Art. 14.

La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.

Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti.

Art. 15.

Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (4), l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonchè il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.

Art. 16.

L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.

Art. 17.

Le ore nelle quali l'apprendista riceve l'insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro.

Art. 18.

Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso.

La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, può essere, per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.

Art. 19.

In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante all'apprendista, questa è determinata ai sensi dell'art. 2099 del codice civile

Art. 20.

Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare.

Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.

Art. 21.

Agli effetti dell'obbligo prescritto dall'art. 11, lettera I), della legge le informazioni alla famiglia dell'apprendista, o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà, devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi.

Art. 22.

In conformità alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.

Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, semprechè l'esplicazione di queste attività non

diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista stesso.

Art. 23.

I periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all'addestramento pratico, a lavorazioni

retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro può limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell'addestramento.

Art. 24.

I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneità.

Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quei che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita.

Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.

Art. 25.

Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento; di cui all'art. 25

relazione agli esami psicofisiologici di cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.

Art. 43.

Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977. — Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 6 novembre 1967).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per «fanciulli» si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per «adolescenti» si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Art. 2.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

b) lavoratori a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali. (1)

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonchè la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

Art. 5.

— Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 o le donne fino agli anni 18 a lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 o le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti o tutori, a mestieri girovaghi

di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiero, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a ciclo aperto nelle cave, miniere, torbiero e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche o alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

Art. 6.

— Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonchè i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantire la salute e l'integrità fisica.

Art. 7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito

certificato da allegare al libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono adde-
tetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad
un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato
da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle
tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato
decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità
delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica,
sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai mi-
nori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui
al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da
un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del da-
tore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, lascia gratuitamente
il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanita-
rio, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispezzione provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi mo-
mento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero
eseguirle direttamente.

Art. 12.

— I minori che, a seguito di visita medica di controllo,
risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulte-
riormente adibiti allo stesso.

Art. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere
o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orienta-
mento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro
per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadatta-
mento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preven-
tivo o di controllo, siano risultati inadatti a determinati lavori.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere — salvo il divieto sta-
bilito dalla lettera *e*) dell'articolo 5 — adibiti ai lavori di trasporto e
sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi	kg. 10
» femmine	» 5
adolescenti maschi	» 20
» femmine	» 15;

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana:
cinque volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana:
otto volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro; venti volte i pesi in-
dicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si
applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860,
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti,
salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 16.

Con il termine «notte» si intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Art. 17.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente, e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le comitenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale o settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonchè in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

SANZIONI

Art. 26.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.

della legge 29 aprile 1949, n. 264 (7), e da un esperto designato dalla competente autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.

TITOLO QUARTO

Previdenza e assistenza

Art. 26.

Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o è prevista l'iscrizione ad altri Istituti o enti previdenziali o assistenziali.

Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige, l'iscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

Art. 27.

Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell'apprendistato.

Art. 28.

Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell'art. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dall'assunzione.

Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.

Art. 29.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell'art. 21 della legge.

TITOLO QUINTO
Insegnamento complementare

Art. 30.

L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi

L'insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.

Art. 31.

Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica.

Possono, altresì, essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile.

Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.

L'esonerazione ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro avviamento al lavoro.

L'Ufficio di collocamento ha facoltà di richiedere la esibizione delle certificazioni relative.

Le ore destinate all'insegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.

Art. 32.

L'insegnamento complementare per gli apprendisti che non hanno la licenza elementare superiore, è integrato con nozioni elementari di cultura generale e di educazione civica.

Art. 33.

I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dell'apprendistato stabilita per le varie categorie professionali, l'effettuazione di uno, ovvero di più corsi.

Art. 34.

Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nell'intervallo tra un corso e quello successivo, le ore destinate all'insegnamento complementare sono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.

L'intervallo tra un corso e quello successivo non può in ogni caso superare i sei mesi.

Art. 35.

Per ogni corso è consentita, di massima, la partecipazione di non più di trenta apprendisti.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facoltà di consentire l'istituzione di corsi misti nelle località ove non è possibile l'istituzione di corsi omogenei per la esiguità del numero degli apprendisti esistenti.

Art. 36.

Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell'azienda.

Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorzarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.

Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorità scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.

Art. 37.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in relazione ai corsi di insegnamento complementare aziendali o interaziendali e a quelli da effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, predispongono il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione.

Per le Regioni a statuto speciale i piani provinciali sono inoltrati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentito il competente organo regionale.

Art. 38.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territoriale competenti, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonché il diario settimanale di ciascun corso.

Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall'art. 10 della legge, può essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attività

Art. 39.

Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall'inizio dell'attività dei corsi stessi.

Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attività dei corsi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, può disporre l'avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.

Art. 40.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'apprendista può non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, semprechè tale corso non si svolga a cura dell'impresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 41.

La vigilanza sull'insegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.

TITOLO SESTO

Finanziamento dei corsi e sovvenzionamento dei centri di orientamento professionale

Art. 42.

Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale, di cui all'art. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.

I centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

— Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

— Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegato al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità o gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

